

Sovraindeb n. 34/2025



Tribunale di Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Fallimentare Ufficio di Sassari

Sovraindebitamento: STEFANO CARTA GHISU MARIA
PAOLA (n. 34/2025)

Giudice delegato: dott. Giovanna Maria Mossa

DECRETO DI PUBBLICAZIONE PROPOSTA E PIANO

(ART 70 CCII)

Il Giudice delegato

Premesso che con ricorso depositato il 21.5.2025 STEFANO CARTA e GHISU MARIA PAOLA esponevano di versare in una situazione di sovraindebitamento;

di non essere soggetti, né assoggettabili, alle procedure concorsuali;

di essere coniugi conviventi e di essere consumatori;

di poter accedere alla ristrutturazione de debito in quanto le esposizioni non derivavano da attività imprenditoriale ma erano debiti contratti per esigenze familiari;

allegavano inoltre che

il debito di euro 2170,90 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione della società Dolci Tentazioni snc, di cui la Ghisu era socia illimitatamente responsabile, era stato estinto da Ghisu Loretta;



l'immobile in proprietà dei ricorrenti era oggetto di esecuzione immobiliare.

Tutto ciò premesso esponevano che il sovraindebitamento non era in alcun modo riconducibile a comportamenti colposi o negligenti dei ricorrenti, ma piuttosto alla perdita del lavoro da parte di Stefano Carta che era stato licenziato il 1.6.2009 e che era rimasto vittima di un infortunio sul lavoro nel 2010, successivamente riassunto e licenziato nuovamente nel 2013 e ancora nel 2014.

Deducevano che il 30.9.2016 Carta aveva costituito una società agricola mentre, nel 2022, Ghisu Maria Paola aveva costituito una società in nome collettivo con le sorelle Ghisu Sabrina e Ghisu Loretta per la produzione di pasta fresca e dolci tipici sardi, con sede in Laerru.

Dal 2008 tale ultima l'attività aveva registrato un calo ed era cessata nel 2013, nello stesso momento in cui il coniuge era stato posto in Naspl.

Da quel momento la Ghisu era assunta stagionalmente dall'8.06.2008 fino al 25.09.2008 presso la Srl Intergest e successivamente era rimasta disoccupata per ben cinque anni, precisamente dal 26.09.2008 al 30.09.2013, nel medesimo periodo in cui anche il marito aveva perso il lavoro, ovvero nel 2009, nel 2010.

I ricorrenti esponevano che, fino alla data del 22.3.2024, quando la Ghisu era stata assunta come Oss con contratto tempo indeterminato, il nucleo familiare non aveva percepito un reddito costante e tale da consentire il regolare pagamento delle obbligazioni.

Tutto ciò premesso osservavano che il credito più rilevante era riconducibile al mancato regolare pagamento del mutuo contratto per la ristrutturazione della casa sita in Laerru Via Tergu 5 e distinta al foglio 10 mapp 697, gravata da ipoteca e da esecuzione immobiliare a fronte di un credito di euro 100.000 circa.



Esponevano che erano stati effettuati sei esperimenti di vendita con esito negativo e che il prossimo esperimento era fissato per un prezzo base di euro 32.725 con offerta minima di euro 4.543,75.

Allegavano che il loro debito complessivo ammontava ad euro €109.103,97, per mancato pagamento delle seguenti somme:

- € 107.085,97 di cui €100.669,49 in privilegio ipotecario per capitale e interessi relativi al mutuo fondiario (oltre interessi) stipulato con Banca Intesa, mandante di Intrum Italy Spa/ Andor Spv Spa ed € 6.416,48 in privilegio ex art. 2770 c.c. per spese vive sostenute nella procedura esecutiva;

- € 2.018,00 per mancato pagamento della Tari relativa agli anni 2020/2021/2022/2023/2024 presso il Comune di Laerru.

Indicavano inoltre il credito dell'avvto Stefania Marras privilegiato ex art.2751 bis n.2 c.c. il cui compenso richiesto è pari ad €3.257,3; il credito del gestore della crisi, dott.ssa G. Sotgiu, il cui compenso richiesto è pari ad €2.800,00, prededuzione.

Esponevano che il patrimonio immobiliare era costituito dall'immobile pignorato in proprietà pro-indiviso dei ricorrenti per quote uguali;

che Carta era proprietario in ragione del 5,5% pro-indiviso in forza di successione ereditaria della madre, di un immobile sito in Laerru, oltre che di una macchina agricola (Trattore) TG. [REDACTED] A, immatricolata il 09.03.2017, intestata alla omonima azienda agricola, categoria trattrice agricola a 4 rm, fabbrica tipo Fiat 500 DT 12 B, del valore di €3.500,00.

Automobile Citroen C4 TG. [REDACTED] immatricolata il 29.04.2005, del valore di €590,00/1500,00, utilizzata dal Carta per recarsi al lavoro.



Automobile Opel Astra Sport Tourer [REDACTED], acquistata il 30.12.2010, del valore di €1.690,00, utilizzata dalla sig.ra Ghisu per recarsi al lavoro.

Il mezzo agricolo era utilizzato per l'attività agricola del Carta e gli altri due mezzi erano di valore irrisorio e di difficile collocazione sul mercato e inoltre venivano utilizzati dai ricorrenti.

Il saldo del conto corrente bancario era pari a 3408,66, mentre le carte di credito recavano un saldo di euro 55,20 e 8,46.

Il reddito annuo percepito da Carta era pari a circa 20.000 euro; il reddito annuo della Ghisu era pari ad euro 13.496,32.

Allegavano che il minore figlio, disabile, percepiva un'indennità di frequenza di circa 340 euro e che la Ghisu vantava un credito di euro 2.000 circa per tfr e ratei tredicesima;

che il nucleo familiare era composto dai ricorrenti e da due figli, entrambi minori e privi di reddito;

che le spese per il mantenimento della famiglia erano pari ad euro 23.619,30 per anno (euro 1968,28 mensili) con la conseguenza che le spese necessarie per il mantenimento di un dignitoso tenore di vita doveva essere stimato in euro 25.635 annuali.

Alla luce delle predette circostanze i ricorrenti proponevano un piano di ristrutturazione con il versamento di euro 500 mensili, pari a 6000 annui, per un periodo di 5 anni, e per un totale di euro 30.000.

Evidenziavano che la somma detta era nettamente superiore a quella che i creditori avrebbero potuto ottenere in caso di liquidazione poiché l'offerta minima prevista per la vendita dell'immobile era pari a circa 24.000 euro;

i beni mobili registrati avevano un valore irrisorio e l'immobile in proprietà del solo Carta al 5%, oltre ad avere un valore irrisorio,



avrebbe avuto difficile collocazione sul mercato, senza alcun vantaggio per la procedura.

Concludevano come in atti.

Tutto ciò premesso esaminato il ricorso e i documenti allegati;

vista la relazione del gestore della crisi;

osservato che il piano proposto appare più conveniente per i creditori prevedendo il versamento di una somma superiore a quella ricavabile dalla vendita dell'immobile in sede di esecuzione;

ritenuto dunque che, allo stato, non esistono elementi ostativi all'ammissione della domanda;

visti gli artt 69 e 70 CCII dispone che la proposta e il piano siano pubblicati sul sito web del Tribunale e che l'OCC ne dia comunicazione a tutti i creditori nel termine di giorni trenta.

Visto l'art 70 co 4 CCII ritenuto necessario adottare misure che garantiscano la conservazione dell'integrità del patrimonio, dispone la sospensione della procedura esecutiva individuale in essere RGE 175/2021 Tribunale di Sassari;

vieta le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori;

vieta il compimento di atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Dispone la pubblicazione nei registri immobiliari.

Manda all'OCC per gli adempimenti di legge.

Sassari 14.6.2025

Il giudice delegato



Giovanna Maria Mossa

